

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 settembre 2007 - , n. 310

Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale
della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 42 del 17 ottobre 2007)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 4, commi 140 e 141, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005) che autorizza l'Amministrazione regionale a trasferire alle aziende concessionarie del trasporto pubblico locale le risorse statali assegnate, previa compensazione delle somme agli stessi fini anticipate nell'ambito dell'intervenuta riforma del trasporto pubblico locale;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), la quale all'art. 30 prevede che i criteri e le modalita' ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di contributi sono predeterminati con regolamento, qualora non siano gia' previsti per legge;

Vista la delibera della giunta regionale n. 2241 del 21 settembre 2007 di approvazione del testo regolamentare recante criteri e modalita' di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale, predisposto dalla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto, servizio trasporto pubblico locale, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

Considerato che:

a norma del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con la legge 27 febbraio 2004, n. 47, e del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con la legge 22 aprile 2005, n. 58, si e' previsto, a decorrere dall'anno 2004, il finanziamento statale dei rinnovi del contratto collettivo relativo al settore del trasporto pubblico locale;

con il citato decreto-legge 21 febbraio 2005 n. 16 si prevede che le risorse siano assegnate alle Regioni con provvedimento ministeriale per la successiva devoluzione alle aziende concessionarie aventi titolo;

Rilevato che con decreti ministeriali 204 del 24 maggio 2006 e 428 del 7 marzo 2007 sono stati assegnati i finanziamenti alla Regione Friuli-Venezia Giulia rispettivamente per gli anni 2005 e 2006;

Considerato che ai fini della definizione delle procedure da attivare ai sensi della legge regionale n. 1/2005 per compensare il contributo statale con quanto gia' anticipato dall'Amministrazione regionale a livello di corrispettivo contrattualmente spettante alle aziende concessionarie dei servizi di trasporto pubblico locale, sono state valutate le varie componenti di costo previste sia a livello di piano regionale del trasporto pubblico locale sia in relazione al complessivo costo del personale, e che cio' ha consentito la definizione dei criteri riportati all'interno del regolamento;

Ritenuto che i contenuti del Regolamento come proposti consentano la corretta assegnazione dei fondi alle aziende concessionarie del servizio di trasporto pubblico locale, in ottemperanza alle finalita' di cui alla citata legge regionale n. 1/2005;

Visto l'art. 42 dello Statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2241 del 21 settembre 2007;

Decreta:

1. E' approvato il «Regolamento recante criteri e modalita' di

utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale CCNL per il settore del trasporto pubblico locale, in attuazione dell'art. 4, commi 140 e 141 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005)» nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

ILLY

ALLEGATO .

Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 140 e 141, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), disciplina le modalita' ed i criteri di utilizzo delle risorse statali assegnate per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale (CCNL) per il settore del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47 e dal successivo decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica, nonche' dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari delle risorse statali di cui al presente Regolamento sono le aziende concessionarie delle unita' di gestione regionali in virtu' dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge regionale 22 agosto 2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilita'), nonche' gli eventuali subaffidatari dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 3.

D o m a n d e

1. Ai fini della assegnazione delle risorse statali ciascuna azienda concessionaria o affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale deve presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilita' ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale - specifica istanza in bollo entro il 30 aprile di ciascun anno, per la corresponsione del contributo riferito agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il relativo esercizio, nella misura spettante sulla base della quantificazione eseguita con le modalita' di cui all'art. 4, distinguendo gli oneri direttamente imputabili da quelli sostenuti dai loro eventuali subaffidatari.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dai prospetti ministeriali forniti dall'Amministrazione regionale, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda e

dall'eventuale collegio sindacale.

3. Le aziende subaffidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale presentano gli analoghi prospetti ministeriali per il tramite della rispettiva azienda concessionaria o affidataria e previa certificazione dei servizi subaffidati e della loro durata da parte della competente struttura concedente, attualmente le amministrazioni provinciali.

4. Entro il successivo 30 giugno l'Amministrazione regionale provvede all'inoltro al Ministero dei trasporti dei prospetti riepilogativi sottoscritti per asseverazione dal direttore del servizio del trasporto pubblico locale, ai fini dell'assegnazione del relativo contributo.

Art. 4.

Compensazioni

1. Ai fini dell'assegnazione alle aziende concessionarie o affidatarie delle risorse statali trasferite alla Regione, e' utilizzata la procedura della compensazione che implica la determinazione dell'incidenza del costo del personale sull'incremento annuo del corrispettivo versato dalla Regione al netto di IVA, da rapportare al maggior costo del personale sopportato dalle aziende per gli oneri della contrattazione collettiva di livello nazionale, come dichiarati ai sensi dell'art. 3.

2. La quota percentuale di incidenza del costo del personale adetto al trasporto pubblico locale e' determinata rapportando i costi complessivi del personale, al netto degli oneri relativi al contratto di secondo livello, al costo totale complessivo di ciascuna azienda, derivati dal piano per il trasporto pubblico locale approvato con decreto della giunta regionale del 20 novembre 1999, n. 3377, come riportato nello schema 1 di cui all'allegato A del presente Regolamento; il peso effettivo del costo del CCNL rispetto al totale dei costi del personale e determinato nella misura del 43%, in base alla ponderazione delle diverse voci componenti la struttura della retribuzione, secondo lo schema 2 di cui all'allegato A.

3. Qualora le risorse trasferite dallo Stato alla Regione siano riferite a piu' annualita', l'Amministrazione regionale, nell'eseguire la compensazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, assegna gli importi spettanti a ciascuna azienda concessionaria o affidataria considerando le annualita' di riferimento nel loro complesso.

Art. 5.

Criteri di riparto

1. Entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite, sono determinate per ciascuna azienda, sulla base del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento e secondo le modalita' definite dall'art. 4, le rispettive quote delle risorse statali assegnate alla Regione.

2. Effettuata la compensazione di cui all'art. 4 per l'esercizio corrispondente, qualora le risorse statali trasferite dallo Stato alla Regione siano inferiori rispetto ai maggiori oneri sostenuti dalle aziende, come dichiarati ai sensi dell'art. 3 al competente Ministero dei trasporti, eventuali ulteriori costi residui rimangono a carico di ciascuna azienda per la quota non coperta da finanziamento.

Art. 6.

Modalita' di concessione ed erogazione

1. Il decreto di concessione e contestuale erogazione degli importi spettanti a ciascuna azienda secondo la procedura di compensazione di cui all'art. 4 e' emesso entro trenta giorni dal riparto di cui all'art. 5.

2. In caso di subaffidamento dei servizi, le stesse aziende sono tenute all'erogazione diretta della quota parte di' quanto devoluto dalla Regione, in proporzione a quanto dichiarato dalle aziende subaffidatarie per i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro ed indicato nel decreto di

concessione.

3. Nelle more della definizione da parte del Ministero dei trasporti delle procedure di rendicontazione da parte delle aziende beneficiarie del contributo, le aziende stesse sono tenute a presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale - entro il 31 marzo di ogni anno il prospetto già utilizzato in sede di domanda di contributo con l'indicazione dei dati a consuntivo relativi all'esercizio precedente, riferiti al numero dei dipendenti addetti esclusivamente al settore del trasporto pubblico locale, all'incremento retributivo e agli oneri sociali e riflessi sostenuti. Analogo onere è a carico delle eventuali aziende subaffidatarie secondo le procedure di cui all'art. 3 comma 3.

4. A far data dalla definizione delle procedure ministeriali relative alla rendicontazione, si procederà al loro recepimento mediante l'adeguamento delle procedure regionali già applicate.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, fatte salve eventuali domande già acquisite agli atti, le istanze delle aziende concessionarie devono pervenire entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, la complessiva procedura ai fini della concessione ed erogazione dei contributi relativi agli esercizi dal 2004 al 2006 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In deroga al termine di cui all'art. 6, comma 3, i prospetti contenenti i dati a consuntivo ivi indicati e relativi agli esercizi 2005 e 2006 sono presentati alla competente Direzione unitamente alle istanze di cui al comma 1, ovvero, qualora le stesse fossero già acquisite agli atti, entro il medesimo termine di quindici giorni indicato dal comma 1.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A.

(Riferimento all'art. 4)

----> Vedere tabella a pag. 4 <----

Visto, il Presidente: Illy

ALLEGATO .

Regolamento recante criteri e modalita' di utilizzo delle risorse statali per il finanziamento del rinnovo contrattuale per il settore del trasporto pubblico locale.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, commi 140 e 141, della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (legge finanziaria 2005), disciplina le modalita' ed i criteri di utilizzo delle risorse statali assegnate per il finanziamento degli oneri derivanti dal rinnovo del Contratto collettivo nazionale (CCNL) per il settore del trasporto pubblico locale, in applicazione dell'art. 23, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 27 febbraio 2004, n. 47 e dal successivo decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16 (Interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica), convertito in legge con modificazioni dall'art. 1, legge 22 aprile 2005, n. 58, recante interventi urgenti per la tutela dell'ambiente e per la viabilita' e per la sicurezza pubblica, nonche' dell'art. 1, comma 1230, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

Art. 2.

Beneficiari

1. Beneficiari delle risorse statali di cui al presente Regolamento sono le aziende concessionarie delle unita' di gestione regionali in virtu' dell'art. 15 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), i soggetti affidatari dei servizi di trasporto pubblico di cui all'art. 17 della legge regionale 22 agosto

2007, n. 23 (Attuazioni del decreto legislativo n. 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), nonché gli eventuali subaffidatari dei servizi di trasporto pubblico locale.

Art. 3.

D o m a n d e

1. Ai fini della assegnazione delle risorse statali ciascuna azienda concessionaria o affidataria dei servizi di trasporto pubblico locale deve presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale - specifica istanza in bollo entro il 30 aprile di ciascun anno, per la corresponsione del contributo riferito agli oneri derivanti dal rinnovo del CCNL per il relativo esercizio, nella misura spettante sulla base della quantificazione eseguita con le modalità di cui all'art. 4, distinguendo gli oneri direttamente imputabili da quelli sostenuti dai loro eventuali subaffidatari.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere corredata dai prospetti ministeriali forniti dall'Amministrazione regionale, debitamente compilati e sottoscritti dal legale rappresentante dell'azienda e dall'eventuale collegio sindacale.

3. Le aziende subaffidatarie dei servizi di trasporto pubblico locale presentano gli analoghi prospetti ministeriali per il tramite della rispettiva azienda concessionaria o affidataria e previa certificazione dei servizi subaffidati e della loro durata da parte della competente struttura concedente, attualmente le amministrazioni provinciali.

4. Entro il successivo 30 giugno l'Amministrazione regionale provvede all'inoltro al Ministero dei trasporti dei prospetti

riepilogativi sottoscritti per asseverazione dal direttore del servizio del trasporto pubblico locale, ai fini dell'assegnazione del relativo contributo.

Art. 4.

Compensazioni

1. Ai fini dell'assegnazione alle aziende concessionarie o affidatarie delle risorse statali trasferite alla Regione, e' utilizzata la procedura della compensazione che implica la determinazione dell'incidenza del costo del personale sull'incremento annuo del corrispettivo versato dalla Regione al netto di IVA, da rapportare al maggior costo del personale sopportato dalle aziende per gli oneri della contrattazione collettiva di livello nazionale, come dichiarati ai sensi dell'art. 3.

2. La quota percentuale di incidenza del costo del personale addetto al trasporto pubblico locale e' determinata rapportando i costi complessivi del personale, al netto degli oneri relativi al contratto di secondo livello, al costo totale complessivo di ciascuna azienda, derivati dal piano per il trasporto pubblico locale approvato con decreto della giunta regionale del 20 novembre 1999, n. 3377, come riportato nello schema 1 di cui all'allegato A del presente Regolamento; il peso effettivo del costo del CCNL rispetto al totale dei costi del personale e determinato nella misura del 43%, in base alla ponderazione delle diverse voci componenti la struttura della retribuzione, secondo lo schema 2 di cui all'allegato A.

3. Qualora le risorse trasferite dallo Stato alla Regione siano riferite a piu' annualita', l'Amministrazione regionale, nell'eseguire la compensazione con le modalita' di cui ai commi 1 e 2, assegna gli importi spettanti a ciascuna azienda concessionaria o affidataria considerando le annualita' di riferimento nel loro

complesso.

Art. 5.

Criteri di riparto

1. Entro sessanta giorni dalla data di accreditamento delle risorse statali trasferite, sono determinate per ciascuna azienda, sulla base del piano di riparto approvato con decreto ministeriale per l'esercizio di riferimento e secondo le modalita' definite dall'art. 4, le rispettive quote delle risorse statali assegnate alla Regione.

2. Effettuata la compensazione di cui all'art. 4 per l'esercizio corrispondente, qualora le risorse statali trasferite dallo Stato alla Regione siano inferiori rispetto ai maggiori oneri sostenuti dalle aziende, come dichiarati ai sensi dell'art. 3 al competente Ministero dei trasporti, eventuali ulteriori costi residui rimangono a carico di ciascuna azienda per la quota non coperta da finanziamento.

Art. 6.

Modalita' di concessione ed erogazione

1. Il decreto di concessione e contestuale erogazione degli importi spettanti a ciascuna azienda secondo la procedura di compensazione di cui all'art. 4 e' emesso entro trenta giorni dal riparto di cui all'art. 5.

2. In caso di subaffidamento dei servizi, le stesse aziende sono tenute all'erogazione diretta della quota parte di' quanto devoluto dalla Regione, in proporzione a quanto dichiarato dalle aziende subaffidatarie per i maggiori oneri derivanti dal rinnovo del contratto collettivo di lavoro ed indicato nel decreto di concessione.

3. Nelle more della definizione da parte del Ministero dei trasporti delle procedure di rendicontazione da parte delle aziende

beneficiarie del contributo, le aziende stesse sono tenute a presentare alla struttura regionale competente, attualmente la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale - entro il 31 marzo di ogni anno il prospetto già utilizzato in sede di domanda di contributo con l'indicazione dei dati a consuntivo relativi all'esercizio precedente, riferiti al numero dei dipendenti addetti esclusivamente al settore del trasporto pubblico locale, all'incremento retributivo e agli oneri sociali e riflessi sostenuti. Analogo onere è a carico delle eventuali aziende subaffidatarie secondo le procedure di cui all'art. 3 comma 3.

4. A far data dalla definizione delle procedure ministeriali relative alla rendicontazione, si procederà al loro recepimento mediante l'adeguamento delle procedure regionali già applicate.

Art. 7.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, fatte salve eventuali domande già acquisite agli atti, le istanze delle aziende concessionarie devono pervenire entro il termine di quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, alla Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità ed infrastrutture di trasporto - servizio del trasporto pubblico locale.

2. In deroga a quanto previsto dagli articoli 5, comma 1, e 6, comma 1, la complessiva procedura ai fini della concessione ed erogazione dei contributi relativi agli esercizi dal 2004 al 2006 deve concludersi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

3. In deroga al termine di cui all'art. 6, comma 3, i prospetti contenenti i dati a consuntivo ivi indicati e relativi agli esercizi

2005 e 2006 sono presentati alla competente Direzione unitamente alle istanze di cui al comma 1, ovvero, qualora le stesse fossero già acquisite agli atti, entro il medesimo termine di quindici giorni indicato dal comma 1.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

SCHEMA 1

	peso percentuale costo personale da PR/PL	peso percentuale costo maggiori oneri CCNL
UDC UDINESE	62,99	43%
UDC PORDEMONESE	63,09	43%
UDC CORIZIANA	65,35	43%
UDC TRIESTINA	71,44	43%

SCHEMA 2 Struttura della retribuzione

VOCI DEL CCNL		VOCI NON CCNL	
Paga tabellare annua	24,42%	Contingenza	24,18%
Festività domenicale	0,52%	Treatmento distinto della retribuzione CCNL 25.07.1997	2,14%
Supero pasto retribuito	1,25%	Aumenti periodici di anzianità	4,45%
IFR - accantonamento - Compe- tenza annua	4,42%	Nuovo 3° elemento retributivo	1,71%
IFR - indizzazione anni precedenti	2,52%	Elemento distinto della retribuzione 07.07.1992	0,44%
Imponibile Inps - Inail	9,87%	Differenza per agenti di movimento	1,27%
TOTALE	43,00%	Indennità turne	0,49%
		Residuo produttività	0,59%
		Costo vestiario	0,77%
		Concorsi pasto	1,54%
		Agente unico	3,50%
		Imponibile Inps - Inail	15,08%
		TOTALE	57,00%